

Alla Direzione aziendale di Greta

E p.c. a tutti i lavoratori

Oggetto: dimissioni da RSU del collega Mattia Dal Santo

In merito alle dimissioni da RSU presentate dal componente Mattia Dal Santo e alle successive comunicazioni di alcuni membri della RSU sulla sostituzione dello stesso come membro effettivo con il Sig. Nicola Minchio i sottoscritti membri RSU fanno presente che ai sensi del regolamento nazionale di elezione delle RSU FISE-Assoambiente del 24 settembre 2013 e in particolare dell'art. 19 comma 4:

"Il trasferimento, le dimissioni, la decadenza anche per incompatibilità a termini del presente Regolamento sono rese note per iscritto dall'interessato alla R.S.U. e dalla R.S.U. all'azienda, unitamente al nome del subentrante, nonché ai lavoratori mediante comunicato affisso in bacheca."



Pertanto fino alla prima riunione delle RSU (con tutti i membri) restano sospese le dimissioni presentate in quanto è competenza della stessa RSU comunicarlo all'azienda con il nominativo del primo dei non eletti della medesima lista in cui è stato eletto il membro dimissionario.

Si diffida l'azienda a tener conto di qualsiasi comunicazione di eventuali singoli membri o di organizzazioni sindacali che ledano l'autonomia delle RSU, fino alla riunione prevista dal medesimo regolamento.

Si allega copia del regolamento, art.19 comma 4.

Si resta in attesa di gentile riscontro.

Schio 26/03/14



REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
(R.S.U.)
E
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
(R.L.S.S.A.)

*Testo organico
approvato dalle Parti stipulanti*

24 settembre 2013

Art. 18 – Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

1. Definiti gli eventuali ricorsi, la nomina dei componenti della R.S.U. viene comunicata per iscritto, a firma del Presidente, dalla Commissione elettorale alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista e alla Direzione aziendale.

Art. 19 – Durata e sostituzione nell'incarico di componente della R.S.U.

1. I componenti della R.S.U. restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.

2. Tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni della R.S.U. o, per chi ne fa parte, del Coordinamento di cui all'art. 21 determinano la decadenza automatica dalla carica di componente della R.S.U. .

3. La carica di componente della R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o con cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici.

Per altri tipi di incompatibilità valgono le disposizioni previste dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Il verificarsi di situazioni di incompatibilità determina l'immediata decadenza dalla carica di componente della R.S.U., formalizzata per iscritto dalla stessa R.S.U. con l'approvazione della maggioranza dei suoi componenti.

4. Qualora un componente della R.S.U., nel periodo di vigenza triennale, sia trasferito, dimissionario o decaduto, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista elettorale.

Il trasferimento, le dimissioni, la decadenza anche per incompatibilità a termini del presente Regolamento sono rese note per iscritto dall'interessato alla R.S.U. e dalla R.S.U. all'azienda, unitamente al nome del subentrante, nonché ai lavoratori mediante comunicato affisso in bacheca.

5. Le dimissioni e la sostituzione dei componenti la R.S.U., nel periodo di vigenza triennale, in misura superiore al 50% del totale degli stessi determina l'automatica decadenza della R.S.U., con conseguente obbligo di procedere tempestivamente al suo rinnovo per la durata del residuo periodo del triennio in corso.

6. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la R.S.U. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Art. 20 – Assemblea della RSU

L'Assemblea della RSU è costituita dagli eletti nella RSU e si riunisce, di norma, due volte all'anno.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti.

Art. 21 – Coordinamento della R.S.U.

1. Ogni R.S.U. si dota di un Regolamento per istruire le proprie attività interne.
2. Qualora il numero complessivo dei componenti della R.S.U. sia uguale o superiore a cinque, viene costituito un Coordinamento, eletto dall'assemblea della R.S.U., che rappresenta formalmente la R.S.U. nelle varie modalità di interlocuzione con l'azienda e nella contrattazione aziendale. Esso è composto da almeno un membro per ogni Organizzazione sindacale che abbia ottenuto almeno un seggio.
3. Il coordinamento può nominare un Segretario.